

0647055357

*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI ED I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio C4 - Servizi

Tel. 06/47055330

Fax 06/47055357

n. prot. 5265

8 GIU. 2006

Alla Regione Piemonte  
Direzione Commercio e Artigianato  
(alla c.a. dr. M. Cavaletto)  
Piazza Nizza 44  
10126 TORINO

**OGGETTO:** Legge 22 febbraio 2006, n.84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia".

E, per conoscenza:  
alla Direzione Generale  
Sviluppo Produttivo e Competitività  
(alla c.a. dr. Magliacane)  
SEDE

Con la nota n. prot. 6107/17.8 del 24 maggio u.s., inviata via fax, codesta Amministrazione regionale ha richiesto di sapere se una impresa che intende cominciare ad esercitare l'attività di tintolavanderia sia attualmente tenuta alla nomina del responsabile tecnico, nelle more dell'attuazione completa della legge di cui all'oggetto. Si ricorda che tale legge prevede una complessa procedura, con il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e l'emanazione di successive leggi regionali, al fine di costituire un sistema amministrativo di autorizzazione fondato sui Comuni (cfr. in questo senso anche la relazione al ddl presentato alla Camera, che tranne piccole modifiche coincide con il testo definitivo).

Va chiarito innanzitutto che la legge, come recita l'art. 1, c.1, definisce solo i principi fondamentali dell'attività, alla quale le leggi regionali dovrebbero ispirarsi, nel rispetto della competenza legislativa concorrente fissata dall'art. 117 Cost. in tema di professioni. Fino alla completa attuazione del sistema, è quindi da ritenersi che tale legge, almeno nella parte relativa al sistema autorizzativo, non sia immediatamente applicabile. In questo senso va anche il richiamo alla libertà dell'iniziativa economica privata sancita dall'art. 41 Cost., presente nell'art. 1, c.1.

Nello stesso senso va anche il disposto dell'art.5, relativo alle sanzioni, sotto due aspetti: infatti, da una parte, fa salve le norme relative all'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane ed al Registro delle Imprese, con le relative sanzioni a carico delle imprese non iscritte; dall'altro, prevede che la determinazione delle sanzioni venga delegata alle Regioni, sulla base di parametri stabiliti dal Ministero delle Attività Produttive, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Fino a tale



passaggio, appare difficile ipotizzare l'irrogazione di sanzioni, anche perché la legge non determina quale sia la "autorità competente" (termine usato nell'art.5) ad irrogarle. Peraltro alle Camere di commercio non sembrano attribuiti specifici compiti nell'applicazione della legge, se si eccettua il riferimento alle commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie di cui all'art.3, c.2, lettera e).

Unico argomento in senso contrario sarebbe la constatazione che l'art.6, nel prevedere norme transitorie, si riferisce solo alle imprese operanti al momento dell'entrata in vigore della legge, senza fare alcun riferimento al periodo transitorio fra tale momento e la definitiva implementazione del sistema autorizzativo.

Tuttavia, l'applicazione rigida dell'art. 6 da parte delle Camere di Commercio porterebbe all'impossibilità per le imprese di entrare nel settore fino alla conclusione dell'iter sopra delineato, che richiederebbe certamente mesi, se non anni. Tra l'altro le Camere sarebbero impossibilitate a verificare i requisiti dell'impresa in carenza delle leggi regionali deputate a determinarli: questo aprirebbe spazio ad interpretazioni arbitrarie, con effetti negativi sulla tutela della concorrenza che sola giustifica una iniziativa legislativa statale in materia. Del resto, la legge dice chiaramente, all'art.3, c.1, che le funzioni amministrative spettano ai Comuni, che le esercitano secondo criteri stabiliti dalle Regioni; peraltro, come aggiunge il comma 3 dello stesso articolo, per quanto riguarda l'autorizzazione all'avvio dell'attività è necessario che sia la Conferenza Stato-Regioni a stabilire criteri omogenei.

L'eventuale intendimento del legislatore di bloccare l'entrata nel settore di nuove imprese avrebbe richiesto una norma chiara ed esplicita, dato che esso costituirebbe un "vulnus" alla libertà di iniziativa privata prevista dall'art. 41 Cost. e richiamata nella stessa legge, come sopra citato.

Sembra quindi di poter concludere nel senso dell'impossibilità, per le Camere, di negare l'iscrizione al Registro delle Imprese di una impresa che intenda svolgere l'attività di tintolavanderia.

Analogo discorso si potrebbe sostenere per le Commissioni Provinciali per l'Artigianato e l'Albo delle imprese artigiane, **fatta salva la competenza della Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo, cui questa corrispondenza viene inviata per conoscenza.**

Quanto alla questione relativa al responsabile tecnico, cui si riferisce più direttamente il quesito posto, in effetti l'art.2, c.2, lettera d) sembra indicare con una certa precisione i requisiti posseduti dallo stesso, tanto forse da giustificare l'opinione che tale disposizione potrebbe ritenersi direttamente applicabile da parte delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato o dai responsabili dei Registri camerali delle Imprese. Tuttavia, resta il fatto che la legge non attribuisce in nessun modo a tali organi delle forme di controllo su tali requisiti: esso, come sopra delineato, è delegato ai Comuni, che potranno però esercitarlo solo nelle modalità previste dalle emanande leggi regionali.

Stante quanto precede, questa Direzione Generale ritiene, per quanto di competenza, che fino all'implementazione della legge, che richiede il duplice passaggio dell'espressione della Conferenza Stato-Regioni e delle successive leggi regionali, non sia possibile per enti diversi dai Comuni verificare la rispondenza dei requisiti del responsabile tecnico dell'impresa di tintolavanderia: ogni provvedimento preso in tal senso potrebbe essere impugnato dal destinatario sotto il profilo dell'incompetenza. Inoltre, i requisiti previsti dalla legge sono anche di altro genere: ad esempio la frequenza di corsi, i cui contenuti devono a loro volta essere fissati dalle Regioni, previa determinazione in sede di Conferenza Stato-Regioni (cfr. art.2, c.2, lettera a), e successivo comma 4); analogamente dicasi per i diplomi ((cfr. art.2, c.2, lettera c), e successivo comma 4). La previsione di un accertamento limitato ad un solo tipo di requisiti, a discapito degli altri, porterebbe a disparità di trattamento nell'accesso all'attività, con ingiustificato privilegio per gli operatori già provenienti dal settore, a danno di coloro che intendono entrarvi senza esperienze pregresse. Ciò appare in contrasto



0647055357

con i principi costituzionali in tema di uguaglianza (art.3), libertà dell'iniziativa privata (art. 41) e tutela della concorrenza (art. 117).

Tuttavia, la previsione dell'accesso al mercato da parte di operatori privi dei citati requisiti, nelle more dell'implementazione della legge, non comporta una totale equiparazione degli stessi alle imprese già operanti sul mercato, al momento dell'entrata in vigore della legge stessa. Infatti l'art.6, oltre a prevedere, al comma 1, che "le imprese operanti alla data di entrata in vigore della legge" siano "autorizzate a continuare a svolgere l'attività", prevede, al successivo comma 2, che il periodo di lavoro svolto presso tali imprese possa essere computato ai fini dei requisiti di idoneità professionale. Tale regime di favore non dovrebbe estendersi ai soggetti che comincino ad operare dopo tale data, non essendo essi "autorizzati" nel senso sopra indicato: semmai le Regioni, nello stabilire, ai sensi del successivo comma 3, "criteri e termini per l'adeguamento delle imprese" ai nuovi requisiti di legge, potranno valutare come le imprese entrate nel settore successivamente al 28 marzo 2006 possano adeguarsi alla nuova situazione giuridica.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Spigarelli)



ROS/Risp. Reg. Piemonte legge 84\_2006

